



# COMUNE DI SAN MAURO CILENTO

(Provincia di Salerno)

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni - PATRIMONIO UNESCO  
Via Serra, 18- 84070 San Mauro Cilento (SA) Tel. (0974) 903161 - Fax 0974.903303  
CF 81001210657 - P.IVA 00774040653 <http://www.sanmaurocilento.gov.it>

ORD. N. 09/2020

Lì 15 Agosto 2020

**OGGETTO:** Modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali -  
Protocollo di sicurezza - misure urgenti - limitazioni di orari.

## IL SINDACO

### PREMESSO

- che nel territorio comunale, così come emerge dalle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza, si registrano ripetuti episodi di schiamazzo o comunque di disturbo della quiete pubblica, specie in ore notturne, concentrati soprattutto nei pressi di attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- che tali comportamenti sono pregiudizievoli del decoro e della vivibilità urbana;
- che tali fenomeni sono particolarmente avvertiti nelle tarde ore della serata e della notte, come risulta dalle richieste di intervento avanzate dai residenti;

### VISTI:

- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Misure ulteriori per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19" ed in particolare l'articolo 1 comma 14, che dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;
- le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività;

**CONSIDERATA** la necessità di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la repressione di rumori molesti, ovvero, di regolamentare le fasce orarie di rispetto o di inibizione delle fonti rumorose, contemperando le esigenze abitative e di soggiorno con quelle di svago e di intrattenimento e gli interessi delle attività economiche e lavorative degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

**RITENUTO**, pertanto, doveroso intervenire, a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi in maniera tale da contemperare il diritto di riunione, il diritto allo svolgimento di attività economico-commerciali, ma anche il diritto della cittadinanza a vedere tutelata la salute, il decoro e la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione Repubblicana che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo;

**VISTO** l'art. 659 del Codice Penale riguardante il Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;

**VISTO** l'art. 66 del TULPS approvato con RD 18/6/1931 n. 773 ss. mm. e ii;

**VISTO** il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 (TUEL) e in particolare l'art. 50, comma 5 e ss. mm. e ii., il quale attribuisce espressamente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti "*.....volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze della tutela della tranquillità e del riposo del residente, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche .....*"

**VISTE** le OO. dei Sindaci dei Comuni limitrofi e i relativi provvedimenti di restrizione degli orari di funzionamento e fruizione degli esercizi pubblici e della spiaggia, che potrebbero orientare masse troppo numerose di persone verso le località del Comune di San Mauro Cilento con orari di frequenza non contingentati;

**CONSIDERATO** che l'eventualità di cui sopra contravviene alle norme anti assembramento emanate sia a livello regionale che nazionale per prevenire i contagi da Covid-19, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni delle ordinanze regionali:

- a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22,00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
- b) dalle ore 22,00 alle ore 6,00, è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;

- c) per i bar, 'baretti', vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, resta consentita la facoltà di apertura a partire dalle ore 5:00 ed è disposto l'obbligo di chiusura entro le ore 02:00, con obbligo di somministrazione esclusivamente al banco o ai tavoli a partire dalle ore 22,00.

## ORDINA

la chiusura delle seguenti attività: bar, 'baretti', vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite e alcolici di qualsiasi tipo, dalle ore 2:00 e fino alle ore 5:00, periodo in cui per l'afflusso particolarmente rilevante di persone, in relazione al protrarsi di tale durata di orario di apertura, le attività medesime sono interessate da fenomeni di aggregazione notturna non regolabili e non controllabili.

Altresì, il divieto di accesso alla spiaggia di Mezzatorre, frazione di San Mauro Cilento, dalle ore 23:00 alle ore 05:00 per il periodo dal 15 agosto al 24 agosto 2020 salvo proroghe, salvo quanto concordato e concesso agli operatori ecologici e alle organizzazioni/associazioni ambientaliste per quanto attiene alle specifiche attività e finalità delle stesse.

Per quanto esposto, su tutto il territorio comunale, il divieto di mettere in atto azioni comportanti schiamazzo, rumori molesti e genericamente di disturbo alla quiete pubblica e al riposo notturno delle persone, dal 15 agosto 2020 al 30 agosto 2020

sono vietati, dalle ore 01:00 alle ore 07:00 i comportamenti che sono fonte e causa di suoni musicali diretti o riprodotti provenienti da esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande (Bar - Ristoranti - Pizzerie, e genericamente tutte le attività assimilabili), schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti, occupazioni improprie della sede stradale con limitazioni od intralcio alla circolazione.

1. Ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e ai circoli privati:
  - a. è fatto obbligo di porre in essere ogni comportamento utile a contenere gli schiamazzi ed ogni altro comportamento degli avventori, atto a costituire causa di disturbo, in particolare nelle aree esterne all'attività commerciale, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione - se pubbliche - o a disposizione dell'esercente - se private;
  - b. è fatto obbligo di assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività fonte e causa di suoni musicali, siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno dopo le ore 02:00, sia nei giorni feriali che festivi;

- c. è vietato, se non espressamente autorizzato dall'amministrazione comunale, l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione sonora, di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e/o di immagini, nonché lo svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, nelle aree esterne predisposte per l'attività, adiacenti o pertinenti all'locale, ottenute in concessione - se pubbliche- o a disposizione dell'esercente - se private;

#### DISPONE

- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online del Comune
- La trasmissione della presente ordinanza a mezzo PEC:
  1. Prefettura di Salerno
  2. Questura di Salerno
  3. Comando Stazione Carabinieri
  4. Ufficio di Polizia Locale: sede

#### MANDA

la Polizia Locale e le Forze di Pubblica Sicurezza di garantire l'esecuzione e l'applicazione della presente Ordinanza.

#### AVVISA

- Che i contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 così come previsto dall'articolo 7/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 con la procedura prevista dalla legge 689/81 e, ai sensi dell'art. 650 del codice penale chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato all'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi.
- La presente ordinanza non esclude l'applicabilità di ulteriori sanzioni previste da altre norme statali, regionali o comunali.
- Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della CAMPANIA entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.



IL SINDACO  
(Prof. Giuseppe Cilento)